

# Assicurazione Lavoro

**Genertel S.p.A.**

Contratto di Assicurazione Lavoro

V12L

Il presente fascicolo informativo, contenente:

**Nota Informativa e Glossario • Condizioni di Assicurazione • Modulo di proposta**  
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

## NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione Lavoro – Polizza Collettiva n. 01247132 – V12L - Ed. 06/2015

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

#### **1. Informazioni generali**

- **Genertel S.p.A.** è una società uni personale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'albo dei gruppi assicurativi.
- **Sede legale:** Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA
- **Recapito telefonico:** 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 040.67.68.666
- **Sito Internet:** [www.genertel.it](http://www.genertel.it)
- **Indirizzo di posta elettronica:** [richiestainfo@genertel.it](mailto:richiestainfo@genertel.it)
- **Genertel S.p.A.** è iscritta al numero 1.00050 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

#### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell'ultimo bilancio approvato è pari a Euro 160.050.282, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 75.114.126. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,98 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

### **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto non prevede il tacito rinnovo, la durata è di 10 anni ed il contratto cessa alla naturale scadenza.

**Avvertenza:** è facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto. Si rinvia all'artt. 3.10 e 3.11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto, a fronte del versamento dei premi stabiliti e secondo le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione, prevede, in caso di Inabilità Totale Temporanea al lavoro per Infortunio o Malattia per Lavoratori Autonomi e Dipendenti Pubblici e in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per Lavoratori Dipendenti Privati, un Indennizzo corrispondente a ciascuna rata del Mutuo scadente durante il periodo di Disoccupazione o Inabilità successivo, fino a un massimo di €2.000,00 per 12 rate per Sinistro e massimo 36 rate in dieci (10) anni.

Si rinvia agli artt. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni, come definito negli artt. 1.2 lett. a) e b), 1.3, 1.4, 2.2 lett. a) e b), 2.3, 2.4 delle Condizioni di Assicurazione.

**Avvertenza:** sono previsti specifiche franchigie e massimali. Si rinvia agli artt.1.6, 1.7, 2.6 e 2.7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### ESEMPIO NUMERICO DI FRANCHIGIA:

Es.1) Sinistro di durata 6 mesi 1/1/2010 a 30/06/2010

Franchigia 45 giorni

Importo rate: €800

Giorno pagamento rata mutuo: 1° di ogni mese

Rate pagate:4 rate

Rimborso totale: €3.200 (€800 per 4 rate)

Es.2) Sinistro di durata 1 mese 1/1/2010 a 31/01/2010

Franchigia 45 giorni

Importo rate: €800

Giorno pagamento rata mutuo: 1° di ogni mese

Rate pagate:0 rate

Rimborso totale: €0

#### ESEMPIO NUMERICO DI MASSIMALE

Massimale assicurato: massimo € 2.000 per rata del mutuo

Rata del Mutuo: €2.500

Rimborso rata: €2.000

Parte a carico dell'Assicurato €500

**Avvertenza:** sono assicurabili le persone di età compresa fra i diciotto (18) anni compiuti e i sessanta (60) anni non compiuti alla data di stipula del Mutuo. Si rinvia agli artt.1.2 e 2.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### 4. Periodi di carenza contrattuali

**Avvertenza:** la copertura assicurativa prevede dei termini di carenza. Si rinvia agli artt. 1.5 e 2.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

**Avvertenza:** eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all'art. 3.7. delle Condizioni di Assicurazione.

#### 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

L'Assicurato non è tenuto a dare comunicazione scritta all'impresa della variazioni nella professione. Si rinvia all'art. 3.6 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 7. Premi

Per ciascun Assicurato il Premio finito, comprensivo di imposte, da corrispondere a CheBanca! può venire corrisposto in unica soluzione (Premio unico anticipato) all'atto dell'erogazione del Mutuo oppure di mese in mese (Premio mensile) con l'incasso della rata del Mutuo.

Tale Premio è determinato, a seconda della modalità di pagamento indicata nella Dichiarazione di Adesione, nel seguente modo:

- **Premio unico anticipato**  
importo finanziato del Mutuo moltiplicato per il tasso lordo dell' 1,31%.
- **Premio mensile**  
importo finanziato del Mutuo moltiplicato per il tasso annuo lordo dello 0,195% diviso dodici (12).

L'intermediario percepisce in media le seguenti commissioni in relazione al Premio:

- **Premio unico anticipato**

–28,5% sul Premio al netto delle imposte, in valore assoluto corrispondono in media a €546 al netto delle imposte.

- **Premio mensile**

–22,5% sul Premio al netto delle imposte, in valore assoluto corrispondono in media a €64 al netto delle imposte.

**Avvertenza:** in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo l'Assicurato può richiedere la restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il Rischio è cessato. In alternativa, l'Assicurato ha la facoltà di richiedere che l'Assicurazione resti in vigore fino a scadenza indicando il nuovo beneficiario.

Mezzi di pagamento: bonifico bancario

**Avvertenza:** ai premi previsti non sono applicabili sconti.

## **8. Diritto di recesso**

**Avvertenza:** l'Assicurato può recedere dall'Assicurazione, entro quattordici (14) giorni dalla data di stipula del Mutuo. Il recesso deve essere effettuato per iscritto dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a CheBanca! che ne darà notizia a Genertel.

Qualora l'Assicurato abbia già corrisposto il Premio, Genertel provvederà al rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto al netto delle imposte per il tramite di CheBanca! entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata.

In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall'Assicurazione da parte di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell'Assicurazione a favore dell'altro Assicurato. Si rinvia all'art. 3.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

## **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

## **10. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

## **11. Regime fiscale**

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n°1216 e successive modifiche ed integrazioni.

## **A. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo**

**Avvertenza:** per tutte le garanzie la denuncia di Sinistro deve essere fatta per iscritto, e ai sensi dell'art. 1913 del codice civile (a deroga del citato articolo, il termine è di cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile via fax allo 041.33.62.086 oppure via e-mail a [sinistricb@genertel.it](mailto:sinistricb@genertel.it) o per posta.

L'Assicurato potrà utilizzare il sito [www.chebanca.it](http://www.chebanca.it) nell'area riservata ai clienti per informazioni e modalità di denuncia.

L'attività di gestione dei sinistri è svolta dall'area liquidativa di Genertel S.p.A. (numero telefonico dedicato 040.67.68.372 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operante dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00).

Si rinvia a:

Art. 1.4 “Sinistri successivi per Inabilità Temporanea Totale”

Art. 1.7 “Determinazione dell'Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale”

Art. 1.8 “Obblighi in caso di Sinistro per Inabilità Temporanea Totale”

Art. 2.4 “Sinistri Successivi per Disoccupazione”

Art. 2.7 “Determinazione dell’Indennizzo per Disoccupazione”

Art. 2.8 “Obblighi in caso di Sinistro per Disoccupazione”

Art. 3.4 “Pagamento dell’Indennizzo”

Art. 3.5 “Modalità di denuncia”

### **13. Reclami**

Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all’Impresa Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo [quality@genertel.it](mailto:quality@genertel.it) oppure al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Via Machiavelli, 4 – 34132, Trieste.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma, 21 - 00187 Roma, oppure fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353 o PEC [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’Impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti.

**Avvertenza:** per maggiori dettagli relativi ai reclami, si rimanda all’apposita Sezione “RECLAMI” presente sul sito internet della Compagnia [www.genertel.it](http://www.genertel.it).

### **GLOSSARIO**

#### **Assicurato**

La persona fisica che ha stipulato un contratto di Mutuo con CheBanca! e che ha aderito alla presente Assicurazione, sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione.

#### **Assicurazione**

Il contratto di Assicurazione.

#### **CheBanca!**

La Contraente della Polizza Collettiva denominata CheBanca! S.p.A., con sede legale in Viale Bodio, 37 Palazzo 4 – 20158 Milano (Italia), capitale sociale Euro 220.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10359360152, iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi. Istituto di credito che ha erogato il Mutuo a favore dell’Assicurato.

#### **Dichiarazione di Adesione**

Il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione.

#### **Disoccupazione**

Lo stato dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Privato che:

- abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle sedici (16) ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno;
- sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.

#### **Genertel**

La Società di Assicurazione denominata: Genertel S.p.A. - tel. 040 6768666 - fax 041 3362008 - [info@genertel.it](mailto:info@genertel.it) - [www.genertel.it](http://www.genertel.it) - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste (Italia).

**Inabilità Temporanea Totale**

La perdita temporanea e in misura totale della capacità dell'Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia.

**Indennizzo**

La somma dovuta da Genertel all'Assicurato in caso di Sinistro.

**Infortunio**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza l'Inabilità Temporanea Totale. Sono parificati agli Infortuni:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento o il congelamento;
- e) i colpi di sole o di calore;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

**Lavoratore Autonomo**

La persona fisica che eserciti un'attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli art. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n°917 e successive modiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto.

**Lavoratore Dipendente**

La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici (16) ore settimanali.

Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti:

- a) a tempo determinato;
- b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro);
- c) di apprendistato;
- d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali);
- e) di lavoro intermittente.

Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto non sia regolato dalla Legge italiana.

**Lavoratore Dipendente Pubblico**

La persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30-07-1999 n. 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L.70/1975.

**Lavoratore Dipendente Privato**

La persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico.

**Malattia**

L'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

**Mutuo**

Il contratto di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile stipulato tra CheBanca! e l'Assicurato.

**Normale Attività Lavorativa**

L'attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall'Assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell'Assicurato.

**Periodo di Carenza**

Il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24.00 della data di decorrenza dell'Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante.

**Periodo di Franchigia**

Il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile in base all'Assicurazione non viene riconosciuto alcun Indennizzo.

**Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta a Genertel in relazione all'Assicurazione che l'Assicurato si impegna a versare a Genertel per il tramite di CheBanca!.

**Sinistro**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e inabilità totale temporanea da Malattia o Infortunio).

\* \* \*

**Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

Il rappresentante legale

Dott. Manlio Lostuzzi



COPERTURA ASSICURATIVA ABBINATA AL MUTUO CHE BANCA!  
ASSICURAZIONE LAVORO  
POLIZZA COLLETTIVA N. 01247132 – V12L – ED. 06/2015

## INDICE

<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE 1 – DANNI RIMBORSABILI A LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI PUBBLICI</b> .....	<b>2</b>
Cosa è assicurato e per quali eventi .....	2
Cosa non è assicurato .....	2
Quale sarà il rimborso in caso di Sinistro .....	3
Cosa fare in caso di Sinistro .....	4
<b>SEZIONE 2 - DANNI RIMBORSABILI A LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO</b> .....	<b>5</b>
Cosa è assicurato e per quali eventi .....	5
Cosa non è assicurato .....	5
Quale sarà il rimborso in caso di Sinistro .....	6
Cosa fare in caso di Sinistro .....	6
<b>SEZIONE 3 – CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI LAVORATORI</b> .....	<b>7</b>
<b>SEZIONE 4 – DEFINIZIONI</b> .....	<b>11</b>

Un'indicazione: nelle Condizioni di Assicurazione, le parole scritte in Grassetto hanno il significato indicato a pagina 11.



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## SEZIONE 1 – DANNI RIMBORSABILI A LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI PUBBLICI

### COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI

#### Art. 1.1 - Inabilità Temporanea Totale al lavoro

La garanzia è operante a condizione che l'**Assicurato**, al momento del sinistro, sia classificabile come **Lavoratore Autonomo** o **Lavoratore Dipendente Pubblico**.

Il rischio assicurato è l'**Inabilità Temporanea Totale al Lavoro** causata da un **Infortunio** o da una **Malattia**.

#### Art. 1.2 - Persone assicurabili

Sono assicurabili i soli sottoscrittori di **Mutui CheBanca!** che:

- a) godano di buona salute da almeno dodici (12) mesi antecedenti la data di adesione all'**Assicurazione** e, in particolare, non siano affetti da malattie o lesioni gravi che necessitino di trattamento medico regolare e continuato;
- b) siano di età compresa fra i diciotto (18) anni compiuti e i sessanta (60) anni non compiuti alla data di stipula del **Mutuo**; qualora gli Assicurati raggiungano i settanta (70) anni di età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza contrattuale (oppure scadenza annua successiva).

Sono escluse dall'**Assicurazione** le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti.

Qualora per errore sia stato pagato il **Premio** per una persona non assicurabile, il relativo importo verrà rimborsato da **Genertel** all'**Assicurato** per il tramite di **CheBanca!**.

### COSA NON È ASSICURATO

#### Art. 1.3 - Esclusioni per Inabilità Temporanea Totale

Sono esclusi dall'**Assicurazione** i casi di **Inabilità Temporanea Totale** causata da:

- a) conseguenze di malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenza dell'Assicurazione e già diagnosticati in tale data all'Assicurato;
- b) Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
- c) partecipazione dell'Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
- d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- e) utilizzo da parte dell'Assicurato, fuori dai confini della Repubblica Italiana, di veicoli a due ruote motorizzati come guidatore o passeggero;
- f) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo, o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero e in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- g) pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- h) partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- i) infortuni o malattie causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- j) infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

- k) infortuni o malattie causati da guerra anche non dichiarata, o insurrezioni e atti di terrorismo;
- l) Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- m) Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- n) Infortuni determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress;
- o) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti a Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione;
- p) qualsiasi condizione di salute o Malattia direttamente o indirettamente collegata a infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili;
- q) mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine a uno stato di Inabilità Temporanea Totale.

## Art. 1.4 - Sinistri successivi per Inabilità Temporanea Totale

Dopo la liquidazione definitiva di un **Sinistro** per **Inabilità Temporanea Totale** o dopo la denuncia di un **Sinistro** durante l'iniziale **Periodo di Carenza** pari a 60 giorni, nessun **Indennizzo** verrà corrisposto per successivi **Sinistri** per **Inabilità Temporanea Totale** se, dal termine del **Sinistro** precedente non è trascorso un **Periodo di Riqualificazione** pari a 30 giorni, oppure 180 giorni se il nuovo **Sinistro** è dovuto allo stesso **Infortunio** o **Malattia** del **Sinistro** precedente.

## QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO

### Art. 1.5 - Periodo di Carenza

La copertura assicurativa per la sola **Inabilità Temporanea Totale** da **Malattia** sarà efficace a partire dal sessantesimo (60°) giorno successivo alla stipula del mutuo (Periodo di Carenza). Pertanto l'**Indennizzo** verrà riconosciuto se l'**Inabilità Temporanea Totale** si verifica dopo almeno sessanta (60) giorni dalla stipula del **Mutuo**.

### Art. 1.6 - Periodo di Franchigia

La garanzia **Inabilità Temporanea Totale** prevede un **Periodo di Franchigia** assoluta pari a quarantacinque (45) giorni consecutivi. L'inizio del **Periodo di Franchigia** corrisponde al primo giorno di inattività lavorativa desunta dalla data del certificato medico o del ricovero ospedaliero. Non vengono pertanto rimborsate all'**Assicurato** le rate del **Mutuo** che scadono nei primi quarantacinque (45) giorni consecutivi di inattività lavorativa.

### Art. 1.7 - Determinazione dell'Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale

Al termine del **Periodo di Franchigia**, sopra indicato, **Genertel** corrisponderà un **Indennizzo** per ciascuna rata del **Mutuo** scadente durante il periodo di **Inabilità Temporanea Totale** successivo.

Ciascun **Indennizzo** sarà pari all'importo della rata mensile del **Mutuo**, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento del **Mutuo** stesso. Per ciascun **Assicurato** non potranno essere indennizzate più di dodici (12) rate per ciascun **Sinistro** e più di trentasei (36) rate complessivamente per più **Sinistri** verificatisi durante tutta la durata dell'**Assicurazione**.

L'Indennizzo massimo per ciascuna rata mensile non potrà essere superiore a 2.000,00 Euro.

Nel caso in cui l'Assicurato risulti intestatario di più Mutui, il limite di 2.000,00 Euro è da intendersi cumulativo per tutti i mutui sottoscritti dall'Assicurato stesso.

L'Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale non può cumularsi con altri eventuali Indennizzi ricevuti a titolo di Disoccupazione relativamente allo stesso periodo temporale.

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### Art. 1.8 - Obblighi in caso di Sinistro per Inabilità Temporanea Totale

#### In caso di Sinistro, l'Assicurato:

- a. deve darne avviso a **Genertel** facendo pervenire la denuncia del **Sinistro**;
- b. deve allegare alla denuncia di cui sopra la seguente ulteriore documentazione:
  - attestato che certifichi la condizione di **Lavoratore Autonomo** (tra cui, quantomeno e a titolo esemplificativo, copia della dichiarazione IRPEF, copia del contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA) o **Lavoratore Dipendente Pubblico** (fra cui, quantomeno e a titolo esemplificativo, la lettera di assunzione e l'ultima busta paga) al momento del **Sinistro**;
  - certificato medico attestante l'**Inabilità Temporanea Totale** ed eventuale certificato di ricovero in ospedale; i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di **Inabilità Temporanea Totale**);
  - ogni documentazione inerente al **Sinistro** che possa ragionevolmente essere richiesta;
- c. una volta avvenuto il pagamento di un **Indennizzo** per **Inabilità Temporanea Totale**, se questa permane, l'**Assicurato** all'approssimarsi della scadenza della rata successiva deve avvisare per iscritto **Genertel** e dare dimostrazione di continuazione del **Sinistro**;
- d. si impegna a collaborare per consentire a **Genertel** di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegna ad autorizzare il medico curante o il datore di lavoro dell'**Assicurato** a fornire tutte le informazioni indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dall'**Assicurazione**.

In caso di **Sinistro** occorso fuori dai confini della Repubblica Italiana, la denuncia di **Sinistro** e l'eventuale comunicazione di continuazione del **Sinistro** dovranno comunque essere sottoscritti da un medico italiano che certificherà la documentazione sanitaria allegata. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell'Istituto di Cura presso cui l'**Assicurato** ha ricevuto le cure all'estero.

## SEZIONE 2 – DANNI RIMBORSABILI A LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

### COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI

#### Art. 2.1 – Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

La garanzia è operante a condizione che l'**Assicurato**, al momento del **Sinistro**, sia classificabile come **Lavoratore Dipendente Privato**, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno dodici (12) mesi.

Il rischio assicurato è la disoccupazione a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

#### Art. 2.2 - Persone assicurabili

Sono assicurabili i soli sottoscrittori di **Mutui CheBanca!** che:

- a) godano di buona salute da almeno dodici (12) mesi antecedenti la data di adesione all'**Assicurazione** e, in particolare, non siano affetti da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato;
- b) siano di età compresa fra i diciotto (18) anni compiuti e i sessanta (60) anni non compiuti alla data di stipula del **Mutuo**, qualora gli Assicurati raggiungano i settanta (70) anni di età in corso di contratto, l'**Assicurazione** mantiene la sua validità fino alla scadenza contrattuale (oppure scadenza annua successiva).

Sono escluse dall'**Assicurazione** le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti.

Qualora per errore sia stato pagato il **Premio** per una persona non assicurabile, il relativo importo verrà rimborsato da **Genertel** all'**Assicurato** per il tramite di **CheBanca!**.

### COSA NON È ASSICURATO

#### Art. 2.3 - Esclusioni per Disoccupazione

Sono esclusi dall'**Assicurazione** i casi di **Disoccupazione** se:

- a) l'**Assicurato** non ha prestato la propria attività lavorativa come **Lavoratore Dipendente Privato** in modo continuativo per i dodici (12) mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il **Sinistro**. Ai fini della presente esclusione, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due (2) settimane non vengono considerate;
- b) l'**Assicurato**, al momento del **Sinistro**, non aveva concluso e superato il periodo di prova;
- c) alla data di decorrenza dell'**Assicurazione**, l'**Assicurato** era a conoscenza della prossima **Disoccupazione**, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
- d) la **Disoccupazione** è conseguenza di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, o di licenziamento disciplinare, o è conseguenza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza derivante dalle precedenti contestazioni (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare);
- e) la **Disoccupazione** è conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
- f) la **Disoccupazione** è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell'**Assicurato** aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (a esempio, contratto di inserimento, apprendistato, ecc.) o della interruzione di un rapporto di Lavoro a Progetto;
- g) l'**Assicurato** svolge la propria **Normale Attività Lavorativa** all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
- h) l'**Assicurato** ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
- i) l'**Assicurato** non si è iscritto in Italia nell'elenco anagrafico con lo status di disoccupato, a eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di mobilità;
- j) la **Disoccupazione** è conseguenza del superamento del periodo di comporto, cioè il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di **Malattia** ai sensi degli art. 2110 e 2118 C.C.;

k) la **Disoccupazione** è conseguenza di licenziamento tra congiunti, anche ascendenti e discendenti.

## **Art. 2.4 - Sinistri Successivi per Disoccupazione**

Dopo la liquidazione definitiva di un **Sinistro** per **Disoccupazione** o dopo la denuncia di un **Sinistro** durante l'iniziale **Periodo di Carenza** pari a centoventi (120) giorni, nessun **Indennizzo** verrà corrisposto per successivi Sinistri di **Disoccupazione** se, dal termine del **Sinistro** precedente, non sarà trascorso un **Periodo di Riqualificazione** di cento-ottanta (180) giorni consecutivi nel corso del quale l'**Assicurato** sia ritornato a essere **Lavoratore Dipendente Privato** e abbia superato il periodo di prova.

## QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO

### **Art. 2.5 - Periodo di Carenza**

La copertura assicurativa per **Disoccupazione** sarà efficace a partire dal centoventesimo (120°) giorno successivo alla stipula del **Mutuo (Periodo di Carenza)**. Pertanto l'**Indennizzo** per **Disoccupazione** sarà corrisposto solo nel caso in cui l'invio all'**Assicurato** della lettera di licenziamento, o della comunicazione di messa in mobilità, o di una comunicazione equivalente, si verifichi oltre il **Periodo di Carenza** pari a centoventi (120) giorni.

### **Art. 2.6 - Periodo di Franchigia**

La garanzia **Disoccupazione** prevede un **Periodo di Franchigia** assoluta pari a quarantacinque (45) giorni consecutivi. L'inizio del **Periodo di Franchigia** corrisponde al primo giorno di inattività lavorativa desunta dalla data della lettera di licenziamento o dalla messa in mobilità o da una comunicazione equivalente. Non vengono pertanto rimborsate all'**Assicurato** le rate del **Mutuo** che scadono nei primi quarantacinque (45) giorni consecutivi di inattività lavorativa.

### **Art. 2.7 - Determinazione dell'Indennizzo per Disoccupazione**

Al termine del **Periodo di Franchigia**, sopra indicato, **Genertel** corrisponderà un **Indennizzo** per ciascuna rata del **Mutuo** scadente durante il periodo di **Disoccupazione** successivo.

Ciascun **Indennizzo** sarà pari all'importo della rata mensile del **Mutuo**, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento del **Mutuo**. Per ciascun **Assicurato** non potranno essere indennizzate più di dodici (12) rate per ciascun **Sinistro** e più di trentasei (36) rate complessivamente per più Sinistri verificatisi durante tutta la durata dell'**Assicurazione**.

L'**Indennizzo** massimo per ciascuna rata mensile non potrà essere superiore a 2.000,00 Euro.

Nel caso in cui l'**Assicurato** risulti intestatario di più **Mutui**, il limite di 2.000,00 Euro è da intendersi cumulativo per tutti i **Mutui** sottoscritti dall'**Assicurato** stesso.

L'**Indennizzo** per **Disoccupazione** non può cumularsi con altri eventuali Indennizzi ricevuti a titolo di **Inabilità Temporanea Totale** o relativamente allo stesso periodo temporale.

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### **Art. 2.8 - Obblighi in caso di Sinistro per Disoccupazione**

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** o i suoi aventi causa:

a) devono darne avviso a **Genertel** facendo pervenire la denuncia del **Sinistro**;

b) devono allegare alla denuncia di cui sopra la seguente ulteriore documentazione:

- copia della scheda professionale;
- copia della lettera di licenziamento;
- copia di un documento comprovante l'iscrizione all'elenco anagrafico con lo status di disoccupato, o alle liste di mobilità regionali;
- autocertificazione attestante l'assenza di trattamento pensionistico successivamente alla **Disoccupazione**.

c) una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per **Disoccupazione**, se questa permane, l'**Assicurato**

- all'approssimarsi della scadenza della rata successiva deve avvisare per iscritto **Genertel** e dare dimostrazione di continuazione dello stato di **Disoccupazione**;
- d) si impegna a collaborare per consentire a **Genertel** di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegna ad autorizzare il datore di lavoro dell'**Assicurato** a fornire tutte le informazioni indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dall'**Assicurazione**.

## SEZIONE 3 - CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI LAVORATORI

### Art. 3.1 - Mutui cointestati

Per ciascun **Mutuo** cointestato possono essere assicurati fino a due cointestatari; ciascun **Assicurato** deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all'Art. 1.2 e Art. 2.2 deve risultare indicato nella **Dichiarazione di Adesione**. In caso di più cointestatari assicurati, per ciascun **Assicurato** il **Premio** e l'eventuale **Indennizzo** in caso di **Sinistro** vengono calcolati per intero.

### Art. 3.2 – Determinazione e pagamento del Premio

Per ciascun **Assicurato** il **Premio** finito, comprensivo di imposte, da corrispondere a **CheBanca!** può venire corrisposto in unica soluzione (**Premio** unico anticipato) all'atto dell'erogazione del **Mutuo** oppure di mese in mese (**Premio** mensile) con l'incasso della rata del **Mutuo**.

Tale **Premio** è determinato, a seconda della modalità di pagamento indicata nella **Dichiarazione di Adesione**, nel seguente modo:

**Premio unico anticipato:** importo finanziato del **Mutuo** moltiplicato per il tasso lordo dell' 1,31%.

**Premio mensile:** importo finanziato del **Mutuo** moltiplicato per il tasso annuo lordo dello 0,195% diviso dodici (12).

L'**Assicurato** verserà a **CheBanca!** il **Premio** nella modalità indicata nella **Dichiarazione di Adesione**.

In caso di pagamento mensile da parte dell'**Assicurato** il **Premio** è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto da **CheBanca!** a **Genertel**.

Se alle scadenze mensili convenute l'**Assicurato** non ha pagato i relativi premi dovuti, **CheBanca!**, trascorsi trenta (30) giorni dalla prima scadenza mensile di mancato pagamento, ha facoltà di richiedere la cessazione della copertura dandone comunicazione all'**Assicurato** e a **Genertel** con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con effetto dalla prima scadenza annuale successiva.

### Art. 3.3 – Decorrenza e durata dell'Assicurazione

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di stipula del **Mutuo** e ha durata pari ai primi dieci (10) anni di durata del **Mutuo**.

L'**Assicurazione** cessa comunque dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- in caso di mancato pagamento del **Premio** da parte dell'**Assicurato**;
- accollo del **Mutuo** da parte di terzi come previsto dall'art.1273 C.C.;
- esercizio del diritto di recesso, come previsto dall'Art. 3.10;
- disdetta, come previsto dall'Art. 3.11.

In caso di pagamento unico anticipato, tranne il caso di cui alla lettera a), si procederà al rimborso del **Premio** già corrisposto e non goduto, al netto delle imposte assicurative, da parte di **Genertel**.

Nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del **Mutuo**, l'**Assicurato** ha facoltà di scegliere una delle seguenti opzioni:

- la risoluzione del presente contratto di **Assicurazione** accessorio al principale contratto di **Mutuo**. In tale ipotesi la **Genertel**, attraverso **CheBanca!**, restituisce la parte di **Premio** pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Essa è calcolata a partire dal **Premio** pagato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura secondo la seguente formula:

$$R = (P/1,025)^{((N-K)/N)}$$

dove:

R = importo da rimborsare al netto dell'imposta (pari al 2,5%);

P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta;

N = durata originaria della copertura espressa in mesi interi;

K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi;

ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l'estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l'estinzione stessa si sia verificata.

**Genertel** attraverso **CheBanca!**, fornisce al mutuatario il conteggio dell'importo rimborsato.

- b) in alternativa a quanto previsto al precedente punto, **Genertel**, su richiesta dell'**Assicurato** effettuata per il tramite **CheBanca!**, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. La prestazione assicurata rimane commisurata all'originario piano di ammortamento del **Mutuo**. Il mutuatario indica eventualmente il nuovo **Beneficiario**. In tale ipotesi non è previsto alcun rimborso di **Premio**.

La richiesta di estinzione o di continuazione della copertura assicurativa deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso **CheBanca!** che ne darà quindi comunicazione a **Genertel**.

In caso di estinzione parziale del **Mutuo**:

- a) con pagamento unico anticipato del **Premio** si procederà alla restituzione della parte pro quota del **Premio**, l'**Assicurazione** resterà attiva alle medesime condizioni.

Di seguito, ferme le definizioni sopra riportate, la formula per il calcolo dell'importo rimborsabile:

$$R = (P/1,025) * ((V/E) * ((N-K)/N))$$

dove:

V = capitale versato per l'estinzione parziale;

E = importo iniziale finanziato.

- b) con pagamento annuale del **Premio**, quest'ultimo verrà ricalcolato a partire dalla scadenza annuale successiva.

In nessun caso **Genertel** sarà obbligata a corrispondere alcun **Indennizzo** per **Sinistri**:

- 1) che si verifichino oltre il termine dell'**Assicurazione**;
- 2) verificatisi prima del termine dell'**Assicurazione**, qualora il relativo **Periodo di Franchigia** scada dopo tale termine.

Infine, qualora al termine dell'**Assicurazione** perduri un **Sinistro** per **Inabilità Temporanea Totale** o **Disoccupazione**, nulla sarà più dovuto da **Genertel** all'**Assicurato** in base all'**Assicurazione** per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a trenta (30) giorni consecutivi che intercorre tra la data dell'ultimo pagamento di un **Indennizzo** prima del termine e la data del termine stesso.

Per ciascun **Assicurato** l'**Assicurazione** decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del **Mutuo** a condizione che l'**Assicurato** abbia sottoscritto e consegnato a **CheBanca!** la **Dichiarazione di Adesione**.

### Art. 3.4 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo verrà eseguito da **Genertel** nei confronti dell'**Assicurato**, e avrà piena efficacia liberatoria a favore di **Genertel** in relazione agli obblighi assunti da quest'ultima in base all'**Assicurazione** nei confronti di **CheBanca!** e dell'**Assicurato**.

**Art. 3.5 – Modalità di denuncia**

La denuncia dovrà pervenire tramite e-mail (sinistricb@genertel.it) o fax (041.3362086), oppure posta (**Genertel** S.p.A.– Area Sinistri – Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste).

L'Assicurato potrà utilizzare il sito [www.chebanca.it](http://www.chebanca.it) nell'area riservata ai clienti per informazioni e modalità di denuncia.

L'attività di gestione dei sinistri è svolta dall'area liquidativa di **Genertel** S.p.A. (numero telefonico dedicato 040.67.68.372 del Servizio Assistenza Sinistri di **Genertel**, operante dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00).

**Art. 3.6 - Variazione della posizione lavorativa**

La posizione lavorativa dell'**Assicurato** potrà cambiare durante il periodo di validità dell'**Assicurazione**. In caso di **Sinistro** le garanzie operanti saranno quelle corrispondenti alla posizione lavorativa dell'**Assicurato** al momento del **Sinistro** medesimo.

**Art. 3.7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

**Art. 3.8 - Estensione territoriale**

La garanzia **Inabilità Temporanea Totale** è operante per i **Sinistri** verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.

**Art. 3.9 - Colpa grave e tumulti popolari**

In deroga all'art.1900 del codice civile, sono compresi nell'**Assicurazione** i sinistri cagionati da colpa grave dell'**Assicurato**. In deroga all'art.1912 del codice civile sono compresi nell'**Assicurazione** sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l'**Assicurato** non vi abbia preso parte attiva.

**Art. 3.10 - Diritto di recesso dell'Assicurato**

L'**Assicurato** può recedere dall'**Assicurazione**, con effetto dalla data di decorrenza dell'**Assicurazione** stessa, entro quattordici (14) giorni dalla data di stipula del **Mutuo**.

Il recesso deve essere effettuato per iscritto dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a **CheBanca!** che ne darà notizia a **Genertel**.

Qualora l'**Assicurato** abbia già corrisposto il **Premio**, **Genertel** provvederà al rimborso del rateo di **Premio** pagato e non goduto al netto delle imposte per il tramite di **CheBanca!** entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata.

In caso di più **Assicurati** cointestatari del medesimo **Mutuo**, il recesso dall'**Assicurazione** da parte di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell'**Assicurazione** a favore dell'altro **Assicurato**.

**Art. 3.11 – Disdetta dell'Assicurazione**

Le parti, **Genertel** o l'**Assicurato**, hanno facoltà di recedere annualmente dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a **Genertel**, con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

**Art. 3.12 - Cessione dei diritti**

L'**Assicurato** non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi diversi da **CheBanca!**, i diritti derivanti dalla presente **Polizza** di **Assicurazione**.



### Art. 3.13 – Prova

È a carico di chi domanda l'Indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza di Assicurazione.

### Art. 3.14 - Altre Assicurazioni

Resta convenuto che le garanzie prestate da Genertel con la presente Polizza di Assicurazione possono cumularsi con quelle di altri contratti di Assicurazione stipulati dall'Assicurato.

### Art. 3.15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### Art. 3.16 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 3.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Art. 3.18 - Legislazione applicabile

La legislazione applicabile alla presente Polizza di Assicurazione è quella italiana.

### Art. 3.19 - Prescrizione dei diritti

Ai sensi dell'art. 2952 C.C., i diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Polizza di Assicurazione si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

### Art. 3.20 - Informazioni relative a Genertel

L'impresa assicuratrice è Genertel S.p.A., con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

### Art. 3.21 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte di CheBanca! o dell'Assicurato, con riferimento alla presente Polizza di Assicurazione, dovranno essere formulate per iscritto.

Eventuali comunicazioni da parte di Genertel all'Assicurato saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto dell'Assicurato stesso.

### Art. 3.22 – Reclami

Eventuali Reclami sul contratto o sui sinistri vanno inoltrati per iscritto a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all'indirizzo [quality@genertel.it](mailto:quality@genertel.it) oppure al fax 199.11.77.99 oppure per posta in Via Machiavelli, 4 – 34132, Trieste.

Qualora non ci si ritenga soddisfatti dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, ci si potrà rivolgere all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma, 21 - 00187 Roma, oppure fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353 o PEC [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti.

**Avvertenza:** per maggiori dettagli relativi ai reclami, si rimanda all'apposita Sezione "RECLAMI" presente sul sito internet della Compagnia [www.genertel.it](http://www.genertel.it).

### **Art. 3.23 – Informazioni**

L'**Assicurato** o gli aventi causa possono richiedere informazioni inerenti all'**Assicurazione** ed alle modalità di denuncia di **Sinistro** rivolgendosi a **CheBanca!**.

### **Art. 3.24 – Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196/2003**

Genertel tratterà i dati personali, eventualmente anche sensibili e giudiziari, con le modalità e procedure, effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest'ultimi connesse. Inoltre, solo con il consenso dell'Interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Compagnia o del Gruppo Generali. Senza i dati personali, indicati come obbligatori, la Compagnia non potrà fornire i servizi richiesti.

I dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Genertel in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate Società del Gruppo e altre Società di fiducia che svolgono per conto di Genertel compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti\*. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali raccolti per formulare le proposte e/o preventivi di assicurazione saranno conservati per ventiquattro mesi dalla data di decorrenza inserita.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l'Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Titolare del trattamento è Genertel S.p.A. che si avvale di Responsabili; tra i quali l'unità organizzativa Quality, Responsabile designato al riscontro all'Interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all'art. 7. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo:

unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., Via Machiavelli 4, 34132 Trieste (fax 199.11.77.99; e-mail: [privacy@genertel.it](mailto:privacy@genertel.it)).

Il sito [www.genertel.it](http://www.genertel.it) riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili e la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e per promuovere prodotti e servizi\*\*.

\* Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, Ministeri, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, concessionarie per la riscossione dei tributi.

\*\* I dati di navigazione raccolti saranno utilizzati per migliorare la navigazione e per prevenire e contrastare le frodi.

## SEZIONE 4 – DEFINIZIONI

### **Assicurato**

La persona fisica che ha stipulato un contratto di Mutuo con CheBanca! e che ha aderito alla presente Assicurazione, sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione.

### **Assicurazione**

Il contratto di Assicurazione.

### **Beneficiario**

Il soggetto che ha diritto alla prestazione;

### **CheBanca!**

La Contraente della Polizza Collettiva denominata CheBanca! S.p.A., con sede legale in Viale Bodio, 37 Palazzo 4 – 20158 Milano (Italia), capitale sociale Euro 220.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10359360152, iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi. Istituto di credito che ha erogato il Mutuo a favore dell'Assicurato e che risulta **Beneficiario** dell'ipoteca iscritta sull'Abitazione.

### **Dichiarazione di adesione**

Il documento sottoscritto dall'Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione.

### **Disoccupazione**

Lo stato dell'Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Privato che:

- abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle sedici (16) ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno;
- sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.

### **Genertel**

La Società di Assicurazione denominata: Genertel S.p.A. - tel. 040 6768666 - fax 041 332008 - [info@genertel.it](mailto:info@genertel.it) - [www.genertel.it](http://www.genertel.it) - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste (Italia).

### **Inabilità Temporanea Totale**

La perdita temporanea e in misura totale della capacità dell'Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia.

### **Indennizzo**

La somma dovuta da Genertel all'Assicurato in caso di Sinistro.

### **Infortunio**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza l'Inabilità Temporanea Totale. Sono parificati agli Infortuni:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento o il congelamento;
- e) i colpi di sole o di calore;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

### Lavoratore Autonomo

La persona fisica che eserciti un'attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli art. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n°917 e successive modiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto.

### Lavoratore Dipendente

La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici (16) ore settimanali.

Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti:

- a) a tempo determinato;
- b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro);
- c) di apprendistato;
- d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali);
- e) di lavoro intermittente.

Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto non sia regolato dalla Legge italiana.

### Lavoratore Dipendente Pubblico

La persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30-07-1999 n. 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L.70/1975.

### Lavoratore Dipendente Privato

La persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico.

### Malattia

L'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

### Mutuo

Il contratto di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile stipulato tra CheBanca! e l'Assicurato.

### Non Lavoratore

La persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente; sono altresì considerati Non Lavoratori i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio od occasionale.

### Normale Attività Lavorativa

L'attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall'Assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell'Assicurato.

**Periodo di Carenza**

Il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24.00 della data di decorrenza dell'Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante.

**Periodo di Franchigia**

Il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile in base all'Assicurazione non viene riconosciuto alcun Indennizzo.

**Periodo di Riqualificazione**

Il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale o di Disoccupazione, liquidabili in base all'Assicurazione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa a un nuovo Sinistro rispettivamente per Inabilità Temporanea Totale o per Disoccupazione.

**Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta a Genertel in relazione all'Assicurazione che l'Assicurato si impegna a versare a Genertel per il tramite di CheBanca!.

**Sinistro**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e inabilità totale temporanea da Malattia o Infortunio).



COPIA PER IL CLIENTE

## DICHIARAZIONE DI ADESIONE ASSICURAZIONE LAVORO

(MODULO DI PROPOSTA)

**COPERTURA ASSICURATIVA GENERTEL ABBINATA AL MUTUO CHEBANCA!**  
(polizza collettiva n. 01247132 – V12L)

Dichiarazione di adesione n.: \_\_\_\_\_ Abbinata al mutuo n.: \_\_\_\_\_

### DATI DELL'ASSICURATO

Nome:	Cognome:	Sesso:
Nato/a a:	Prov.: il:	CF:
Indirizzo:	n.:	
Comune:	CAP:	Prov.:
Tel.:	E-mail:	
Professione: (inserire dip. pubblico, dip. privato, lavoratore autonomo)		

### DATI DELL'AZIENDA O ENTE

Azienda:
Numero dipendenti: (inserire fino a 5/da 6 a 15/da 16 a 49/oltre 49)

### GARANZIE, PREMIO E DURATA

GARANZIA	SOMMA ASSICURATA INIZIALE	DURATA DELLA COPERTURA
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (se dipendente privato). Inabilità totale temporanea (se autonomo o dipendente pubblico).	Rimborso pari alle rate in scadenza nel periodo del sinistro, con un massimo di 12 rate per sinistro e 36 rate in 10 anni. Limite di rimborso per ogni rata: 2.000 Euro.	10 Anni
<b>PREMIO MENSILE (imposte comprese)</b>	<b>Euro</b>	addebitato con la rata del mutuo
Di cui commissioni percepite dall'intermediario	Euro	XX% del premio imponibile mensile al netto delle imposte

**ATTENZIONE:** il contratto è stipulato sulla base delle informazioni sopra riportate che l'Assicurato/Aderente ha fornito all'Impresa; la loro inesattezza rende il contratto annullabile o comunque permette all'Impresa di ridurre le prestazioni come disciplinato dalla legge. La variazione di tali informazioni deve essere comunicata all'Impresa.

CHEBANCA! ha stipulato con GENERTEL, per conto dei propri Clienti sottoscrittori di un mutuo, la polizza collettiva di assicurazione n. 01247132 (di seguito "Assicurazione Lavoro").

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del mutuo ed ha una durata pari a 10 (dieci) anni.

**preso atto di quanto sopra:**

- dichiaro di aderire all'Assicurazione Lavoro ed autorizzo CHEBANCA! a trasmettere a GENERTEL i dati contenuti nel contratto di mutuo, necessari per l'esecuzione dell'Assicurazione Lavoro;
- dichiaro di aver scelto per l'invio da parte della Compagnia della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente
  - il supporto cartaceo
  - l'e-mail
- dichiaro di essere consapevole del diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza scelta;
- dichiaro che, contattato telefonicamente dall'addetto di call center, previo mio consenso, mi sono state fornite tutte le informazioni previste dall'articolo 12, 1° comma, lett. b), del Regolamento IVASS n. 34 del 19 marzo 2010 (codice identificativo dell'addetto, descrizione delle principali caratteristiche del contratto, premio totale del contratto di assicurazione, eventuale esistenza del diritto di recesso e di altre imposte);
- mi impegno a pagare il premio assicurativo a GENERTEL, per il tramite di CHEBANCA!, nella misura e con le modalità indicate in questa Dichiarazione di Adesione.

Luogo e data

Firma

Dichiaro di aver ricevuto il Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa e del Glossario che accetto, consegnatemi unitamente ad una copia di questa Dichiarazione di Adesione.

Luogo e data

Firma

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS 196/2003

Genertel tratterà i dati personali, eventualmente anche sensibili e giudiziari, con le modalità e procedure, effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest'ultimi connesse. Inoltre, solo con il consenso dell'Interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Compagnia o del Gruppo Generali. Senza i dati personali, indicati come obbligatori, la Compagnia non potrà fornire i servizi richiesti.

I dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Genertel in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate Società del Gruppo e altre Società di fiducia che svolgono per conto di Genertel compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti\*. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali raccolti per formulare le proposte e/o preventivi di assicurazione saranno conservati per ventiquattro mesi dalla data di decorrenza inserita.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l'Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Titolare del trattamento è Genertel S.p.A. che si avvale di Responsabili; tra i quali l'unità organizzativa Quality, Responsabile designato al riscontro all'Interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all'art. 7. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo:

unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., Via Machiavelli 4, 34132 Trieste (fax 199.11.77.99; e-mail: [privacy@genertel.it](mailto:privacy@genertel.it)).

Il sito [www.genertel.it](http://www.genertel.it) riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili e la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e per promuovere prodotti e servizi\*\*.

\* Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, Ministeri, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, concessionarie per la riscossione dei tributi.

\*\* I dati di navigazione raccolti saranno utilizzati per migliorare la navigazione e per prevenire e contrastare le frodi.



## CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

### Consenso contrattuale

Vista la sopraccitata Informativa, procedendo, Lei autorizza Genertel al trattamento dei Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari, per fornirLe i servizi assicurativi richiesti, anche a mezzo fax, posta elettronica, sms ed mms, nonché alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati ed il trattamento da parte di questi ultimi, per fornirLe i servizi assicurativi da Lei richiesti e le comunicazioni/informazioni a quest'ultimi connesse.

Luogo e data

Firma

### Consenso per finalità commerciali

Letta la sopraccitata Informativa,

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche a mezzo fax, email, sms e mms per ricerche di mercato, l'invio di newsletter e per ricevere informazioni su prodotti e servizi offerti da Genertel, Genertel Servizi Assicurativi e Genertel/life.

Luogo e data

Firma

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche a mezzo fax, email, sms e mms per attività commerciali di natura promozionale su prodotti e servizi offerti da Genertel, Genertel Servizi Assicurativi e Genertel/life.

Luogo e data

Firma

Autorizzo la comunicazione dei dati personali a Società del Gruppo Generali e il conseguente trattamento per la promozione e l'offerta di loro prodotti e servizi, anche a mezzo fax, email, sms e mms .

Luogo e data

Firma



**RIFERIMENTI UTILI****PER DENUNCIARE UN SINISTRO**

<b>email</b>	<b><u><a href="mailto:sinistricb@genertel.it">sinistricb@genertel.it</a></u></b>
<b>fax</b>	<b><u>041 - 33.62.086</u></b>
<b>posta</b>	<b>Genertel S.p.A.- Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste</b>
<b>tramite i canali di CheBanca!</b>	

**PER RICHIEDERE INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO**

<b>email</b>	<b><u><a href="mailto:clienti.chebanca@genertel.it">clienti.chebanca@genertel.it</a></u></b>
--------------	--

**PER EFFETTUARE UN RECLAMO****Rivolgersi per iscritto**

- a Genertel - Servizio Quality

<b>email</b>	<b><u><a href="mailto:quality@genertel.it">quality@genertel.it</a></u></b>
<b>fax</b>	<b>199 - 11.77.99 (tariffa ordinaria)</b>

- e/o all'IVASS

IVASS - Servizio Tutela Del Consumatore - V. del Quirinale, 21 - 00187 ROMA